

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1071

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CACCURI, AMATUCCI, MURDACA, GATTO, SCARASCIA, TROISI, AGRIMI,  
PAGLIUCA, PETRUCCI, SAMMARTINO e DE CAPUA**

*Annunciata il 27 luglio 1954*

### Applicazione di benefici demografici al personale della magistratura

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Allo stato della vigente legislazione, la norma contenuta nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, per la quale « ai dipendenti statali che abbiano avuto un figlio durante il periodo di prova di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, l'aumento periodico è concesso con decorrenza dalla nomina in ruolo » non può trovare pratica attuazione nei confronti del personale della Magistratura, pur essendo, come è noto, ad esso estese le disposizioni della citata legge.

Ed infatti i magistrati non usufruiscono di alcun beneficio economico in dipendenza della nascita di uno o più figli avvenuta durante il biennio di uditorato, perché entrando in ruolo con la nomina ad aggiunto giudiziario, non sono forniti di stipendio suscettibile di scatti periodici.

Per lo stesso motivo ai magistrati non può concedersi alcun beneficio economico neppure relativamente agli eventi demografici verificatisi durante il *triennio* di permanenza nel successivo ruolo degli aggiunti giudiziari.

Come appare evidente dalla stessa formulazione letterale del testo, la *ratio legis* della norma in esame è quella di rendere operante, appena possibile, il beneficio economico dipendente dall'evento demografico verificatosi durante il periodo di prova.

Se questa finalità il legislatore ha voluto perseguire nei confronti dei dipendenti statali in genere, per i quali è stabilito un periodo di prova della durata massima di sei mesi, sembra che, a maggior ragione, la stessa finalità debba essere perseguita nei confronti dei magistrati, i quali, come si è dianzi rilevato, non soltanto compiono un più lungo periodo di prova, ma neppure con la nomina ad aggiunto giudiziario possono essere ammessi al godimento di benefici economici in dipendenza di eventi demografici sia precedenti che attuali.

L'articolo 1 di cui alla presente proposta di legge, colmando una lacuna nella vigente legislazione, consente l'applicazione nei confronti del personale della Magistratura degli effetti pratici della norma di cui alla legge 3 gennaio 1939, n. 1, limitatamente ad un solo aumento di stipendio anche quando, durante i primi cinque anni di servizio, siansi verificati più eventi demografici.

Con l'articolo 2, allo scopo di perequare il trattamento economico degli attuali magistrati di tribunale, viene stabilita la concessione ad essi di un aumento periodico di stipendio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in dipendenza della nascita di uno o più figli avvenuta durante il periodo di uditorato e la permanenza nel ruolo degli aggiunti giudiziari.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Ai magistrati, in dipendenza della nascita di uno o più figli avvenuta durante il periodo di uditorato e la permanenza nel ruolo degli aggiunti giudiziari, sarà concesso un aumento periodico di stipendio con decorrenza dalla nomina a magistrato di tribunale.

### ART. 2.

Agli attuali magistrati di tribunale, i quali abbiano avuto uno o più figli durante il periodo di uditorato e la permanenza nel ruolo degli aggiunti giudiziari, è concesso un aumento periodico di stipendio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.